

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1985, n. 41
(G.U.R.S. 31 ottobre 1985, n. 48)

Nuove norme per il personale
dell'Amministrazione regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

OMISSIS

Art. 44 Congedo straordinario

(modificato ed integrato dall'art. 38 della L.R. 6/97, nel testo integrato dall'art. 57, comma 4, della L.R. 10/99)

Al dipendente, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi periodi di congedo straordinario.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o concorsi o, qualora trattasi di mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei quali potranno essere concessi periodi continuativi:

- a) sino a 45 giorni per malattia;
- b) sino a 15 giorni per matrimonio o per la partecipazione ad esami o concorsi;
- c) sino a tre giorni per nascita di figli, o per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado o per altre documentate gravi esigenze familiari o personali.

Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, per prestazioni di lavoro straordinario e per produttività.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

Non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori 45 giorni, per patologie organiche non invalidanti che richiedano costanti terapie e previo parere della Commissione medico ospedaliera o *altro organo collegiale presso le aziende unità sanitarie locali*.

Le disposizioni di cui alla lettera a) del terzo comma non si applicano ai casi legati ad infortunio sul lavoro, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza superiore a trenta giorni. Per tali fattispecie il periodo di congedo straordinario è elevato a mesi sei. E' altresì esteso a mesi sei il periodo di congedo straordinario relativamente all'astensione di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore.